

Statuto dell'Associazione FIAB Livorno

TITOLO I - DENOMINAZIONE DURATA E SEDE

Art. 1

A norma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, della Legge 383/2000, della Legge Regionale Toscana 42/2002 e successive modificazioni, è costituita - a tempo indeterminato - un'associazione culturale, ecologista denominata *"FIAB LIVORNO – LA TRIGLIA IN BICICLETTA"*.

Art. 2

L'associazione ha sede in Livorno, via Vivoli 3 – 57125.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria. È data facoltà alla presidenza di cambiare la sede legale previa deliberazione del Consiglio Direttivo. L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori dei pubblici albi e registri ai quali è iscritta.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 3

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere democratico e volontario, apartitico, autonomo e pluralista e si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza.

L'associazione non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e la sua struttura è democratica. Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, a meno che sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nel settore della tutela e valorizzazione degli spazi pubblici e dell'ambiente naturale nell'ambito delle politiche per la mobilità sostenibile.

In particolare l'associazione promuove l'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto efficace, economico ed ecologico sia nel contesto urbano che in quello extraurbano incentivando le azioni per sviluppare la sicurezza stradale delle cosiddette "utenze deboli della strada" e tutelare i loro diritti.

L'associazione ha per fine la valorizzazione e la tutela dell'ambiente urbano, extraurbano e naturale, rendendolo più fruibile e vivibile, tutelando la salute e la sicurezza pubblica e migliorando la qualità della vita.

L'associazione ha per fine l'affermazione della mobilità sostenibile, la riduzione della congestione del traffico urbano, quindi dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, e la diminuzione dell'emissione di CO2 per favorire il risparmio energetico e combattere il riscaldamento globale.

L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Art. 4

L'associazione per il perseguimento delle finalità di cui all'art.3, intende:

1. promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto efficace, economico ed ecologico incentivando il suo utilizzo negli spostamenti per il lavoro, la scuola e il tempo libero;
2. proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta anche attraverso campagne che sollecitino il processo decisionale delle pubbliche amministrazioni;
3. promuovere la più ampia intermodalità tra bicicletta e altri mezzi di trasporto collettivo, in particolare con iniziative per il miglioramento del trasporto delle biciclette per ferrovia e su qualunque altro mezzo di pubblico trasporto;
4. proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo; criticare i danni ambientali e sociali causati dall'uso smodato del mezzo privato a motore; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
5. promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
6. promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in proprio, o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;
7. elaborare, autonomamente o in collaborazione o in convenzione con enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture;
8. organizzare convegni, mostre, cicli di film, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
9. editare e pubblicare le attività dell'associazione e le iniziative di tutti i promotori della mobilità sostenibile sui propri siti internet e social network;
10. ottenere per i propri Soci, speciali facilitazioni ed agevolazioni in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta e nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale;
11. rifacendosi ai principi di cui all'articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.

Art. 5

L'associazione aderisce alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB) e, tramite questa, all'European Cyclists' Federation (ECF).

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

TITOLO III - SOCI

Art. 6

L'adesione è libera e volontaria, ed è aperta a tutti coloro che si propongono di perseguire le finalità del presente Statuto.

L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona. E' esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente l'importo delle quote di adesione per l'anno sociale, eventualmente differenziate per particolari scopi promozionali che il Consiglio Direttivo stesso potesse individuare. I minori di anni 16 non godono del diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie. I soci prendono parte alle attività dell'Associazione e pagano la quota annuale fissata ogni anno. Il socio, sottoscrivendo la quota sociale, dichiara di accettare il presente Statuto. L'impegno è annuale e si intende rinnovato solo con il versamento della quota sociale.

La consegna o l'invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'associazione.

Possono essere Soci stipulando apposita convenzione anche Enti e Associazioni che perseguono gli stessi scopi di cui all'Art. 3. Le attività commerciali possono stipulare apposita convenzione ma solo i titolari possono essere Soci.

Art. 7

Tutti i soci possono partecipare alle iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 8

La quota sociale non può essere ceduta a terzi, non è rivalutabile, non può essere trasmessa agli eredi, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non viene restituita in caso di recesso.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- a. recesso o morte del socio;
- b. mancato pagamento della quota sociale, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- c. esclusione per gravi motivi deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota sociale annua versata.

I soci esclusi hanno facoltà, inviando ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione, di appellarsi all'Assemblea che si esprimerà in via definitiva alla prima riunione utile.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

Sono organi dell'associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;

Art. 10

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'associazione.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci. In ogni caso dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.

E' inoltre indetta ad iniziativa del Presidente e convocata entro 60 giorni dall'accertata decadenza della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria non può trattare altri argomenti all'infuori di quelli per i quali è stata convocata.

L'assemblea deve essere convocata mediante comunicazione scritta (email) contenente l'ordine del giorno da inviare a tutti i soci almeno 15 giorni prima della sua effettuazione.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e sono ammesse fino a 3 deleghe per socio.

Il Presidente o il Consiglio Direttivo può limitare fino ad uno il numero delle deleghe per socio.

L'assemblea prima di iniziare, deve nominare un proprio Presidente, diverso da quello dell'associazione, ed un Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di:

- a. leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea;
- b. accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti;
- c. mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato;
- d. curare che venga rispettato l'ordine del giorno;
- e. controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario;
- f. dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente, archiviati e pubblicati in formato digitale in modo che siano disponibili a tutti i soci.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri in numero dispari, scelti tra i soci dall'assemblea generale, che restano in carica 4 anni e sono rieleggibili. In caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni sei mesi, tramite comunicazione scritta (email) almeno 7 giorni prima. Potrà riunirsi straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando venga fatta esplicita richiesta da un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio designa il Segretario dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.

Sono nello specifico, compiti del Consiglio Direttivo:

- a. la compilazione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea dei soci e curare gli affari di ordine amministrativo;

- b. la programmazione e la gestione del programma sociale, tra cui l'attività annuale per manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta dell'associazione;
- c. l'individuazione delle date delle assemblee ordinarie e la convocazione delle assemblee straordinarie quando le reputi necessarie e ne venga fatta richiesta da almeno il 10% dei soci.
- d. la decisione di tutte le questioni che interessano l'Associazione ed i soci e che non siano di competenza dell'assemblea.
- e. la definizione dell'importo delle quote di adesione per l'anno sociale successivo.
- f. l'attuazione, autonomamente o in collaborazione o in convenzione con enti pubblici ed organismi privati, di studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture.
- g. la gestione della comunicazione.

E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Art. 12

Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci e rimane in carica per 4 anni come il Consiglio Direttivo. Il Presidente è rieleggibile.

L'assemblea può decidere di delegare il Consiglio Direttivo a nominare il Presidente dell'associazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito da un membro del Consiglio Direttivo da lui indicato. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente e il Consiglio Direttivo sono responsabili del buona andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate in bilancio e non approvate dall'assemblea ordinaria e straordinaria.

Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso terzi in particolare il Presidente ed i membri del Consiglio direttivo che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione, mentre gli altri soci non assumono tale obbligo.

Art. 13

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e ha il compito di conservare gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario tiene la contabilità e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Art. 14

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.

TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 15

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.*

Art. 16

L'esercizio sociale si svolge da 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il rendiconto economico finanziario e il documento economico di previsione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il rendiconto economico finanziario deve essere archiviato in formato digitale e reso disponibile ai soci durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. Il documento deve essere discusso e approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo a cui si fa riferimento. Successivamente all'approvazione ne sarà archiviato in formato digitale e reso disponibile ai soci.

Il rendiconto economico finanziario evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.

Dal rendiconto economico finanziario consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

Art. 17

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea straordinaria su proposta del Presidente e del Consiglio Direttivo ovvero su richiesta di almeno la metà dei soci, con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 18

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Sullo scioglimento dell'associazione, qualora per tre successive convocazioni a distanza di almeno 15 giorni l'una dall'altra non fosse raggiunto il quorum dei soci presenti, alla quarta convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibererà a maggioranza dei presenti. Questa eventualità dovrà essere menzionata nell'avviso di convocazione.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

Lo statuto approvato dall'assemblea elettiva della associazione svoltasi il 6 luglio 2016 alle 18.30 presso la quadratura dei Pisani della Fortezza Vecchia di Livorno.